



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 11/06/2012 n. 000044

**OGGETTO:**

### APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

L'anno **Duemiladodici** il giorno **Undici** del mese di **Giugno** alle ore **18,30**, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, il **SINDACO** Mirco **SOPRANI** ed i seguenti Consiglieri:

| N.             | Cognome      | Nome          | Carica      | Presenza |
|----------------|--------------|---------------|-------------|----------|
| 1              | ADAMO        | HENRY         | PRESIDENTE  | Si       |
| 2              | NARDELLA     | ANNA MARIA    | CONSIGLIERE | Si       |
| 3              | LAMPACRESCIA | EUGENIO       | CONSIGLIERE | Si       |
| 4              | CALIMICI     | MARIA ASSUNTA | CONSIGLIERE | Si       |
| 5              | DI GENNARO   | FRANCESCO     | CONSIGLIERE | Si       |
| 6              | OLMETTI      | GIOVANNI      | CONSIGLIERE | Si       |
| 7              | MORESCHI     | TOMMASO       | CONSIGLIERE | Si       |
| 8              | BELDOMENICO  | BARBARA       | CONSIGLIERE | Si       |
| 9              | CRUCIANELLI  | GIANCARLO     | CONSIGLIERE | Si       |
| 10             | ASCANI       | SIMONE        | CONSIGLIERE | Si       |
| 11             | LORENZETTI   | VALENTINO     | CONSIGLIERE | Si       |
| 12             | SANTINI      | ENRICO        | CONSIGLIERE | Si       |
| 13             | COLTRINARI   | ENNIO         | CONSIGLIERE | Si       |
| 14             | COLANTUONO   | SANTO         | CONSIGLIERE | Si       |
| 15             | CINGOLANI    | MARCO         | CONSIGLIERE | --       |
| 16             | MAROTTA      | TERSILIO      | CONSIGLIERE | Si       |
| 17             | SOPRANI      | MIRCO         | SINDACO     | --       |
| Presenti N. 15 |              | Assenti N. 2  |             |          |

Assiste il Signor **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI** Segretario Generale.  
Assume la Presidenza il Signor **ADAMO HENRY** nella sua qualita' di **PRESIDENTE** .

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

**BELDOMENICO BARBARA, COLTRINARI ENNIO e COLANTUONO SANTO**

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:  
**SERENELLI SERGIO, ANGELELLI ROBERTO, BELVEDERESI TANIA, MEME' RICCARDO  
RUSSO MASSIMILIANO.**



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**TENUTO CONTO** che l'istituzione di un nuovo tributo comporta necessariamente la regolamentazione di tutti gli aspetti gestionali relativi all'applicazione del tributo stesso, nel rispetto delle norme relative e delle potestà attribuite al Consiglio Comunale;

**RITENUTO** pertanto indispensabile, in attuazione dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, approvare il regolamento disciplinante la gestione dell'I.M.U.;

**VISTO** lo schema di regolamento in questione predisposto, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta con l'atto n. 83/2012, dal Settore Finanziario – Ufficio Tributi;

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, relativo alla competenza del Consiglio Comunale;

**UDITA** l'illustrazione dell'Assessore al Bilancio Serenelli;

**UDITO** l'intervento del Cons. Santini PD-UpC il quale motiva il voto favorevole del proprio gruppo;

**VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE Servizi Finanziari** in ordine alla regolarità tecnica; espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del Tuel 18.08.2000 n.267 ed inserito all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE** resa in forma palese, per alzata di mano, dai n.15 consiglieri presenti e votanti, il cui risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente;

**DELIBERA**



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di istituire, in attuazione dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015;
3. di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)" che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine, stante l'urgenza a deliberare,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE** resa in forma palese, per alzata di mano, dai n.15 consiglieri presenti e votanti, il cui risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente;

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

=====



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.

N. 44 DEL 4.5.2012



Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprimono i seguenti pareri in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;  
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 5/06/2012



IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI  
(Dott. Marconi Alessandro)  
  


IL RESPONSABILE II SETTORE  
(Rag. Giuliodori Giacomina)  
  


## PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE II SETTORE

Visti gli atti d'ufficio;  
Visto il parere sulla regolarità tecnica;  
Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 5/06/2012

IL RESPONSABILE II SETTORE  
(Rag. Giuliodori Giacomina)  
  


*COMUNE DI CASTELFIDARDO*

*PROVINCIA DI ANCONA*

**UFFICIO TRIBUTI**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

*(art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 13, decreto legge 6  
dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214)*

## INDICE

|  |   |
|--|---|
| ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO .....                                  | 3 |
| ART. 2- VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI .....                                | 3 |
| ART. 3 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO .....                                       | 4 |
| ART. 4 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI .....                                      | 4 |
| ART. 5 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO .....                             | 4 |
| ART. 6 – ABITAZIONE PRINCIPALE .....   | 5 |
| ART. 7 – CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE .....                         | 5 |
| ART. 8 – IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA E<br>DEGLI IACP..... | 5 |
| ART. 9 - ABITAZIONE A DISPOSIZIONE .....   | 5 |
| ART. 10 - AGEVOLAZIONI .....   | 6 |
| ART. 11 – VERSAMENTI MINIMI ED INTERESSI.....  | 6 |
| ART. 12 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI .....   | 6 |
| ART. 13 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.....                    | 6 |
| ART. 14 – RISCOSSIONE COATTIVA .....   | 7 |
| ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .....                                      | 7 |

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) introdotta dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castelfidardo.

## **ART. 2- VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
2. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, secondo i criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, il Comune non procederà ad accertamento nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un valore non inferiore ai valori medi stabiliti ai sensi del comma 1.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi determinati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992
5. Spetta alla Giunta Comunale la concreta determinazione dei valori medi delle aree fabbricabili sulla base dei seguenti criteri:
  - a) individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli elementi morfologici e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed edilizie nonché delle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, possano considerarsi omogenee;
  - b) rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi dall'Osservatorio Immobiliare, dalle agenzie immobiliari e degli atti di trasferimento della proprietà più significativi, con particolare riferimento agli atti stipulati dal Comune;
  - c) determinazione di valori medi che tengano conto dei coefficienti di edificabilità in base alle zonizzazioni del Piano Regolatore vigente, della destinazione d'uso consentita, delle aree urbanizzate e non inserite all'interno dei piani attuativi individuando come parametro di riferimento la sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica, nonché delle principali cause di decremento e/o incremento che incidono sulla valorizzazione delle aree.
6. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente, da rivalutare secondo gli indici ISTAT.
7. Fino all'approvazione dei nuovi valori in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale propria, si applicano quelli stabiliti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al d.Lgs. n. 504/1992.

8. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PGR, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

### **ART. 3 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta alla superficie del sedime del fabbricato e/o unità immobiliare/i non ancora accatastato/i risultante dal progetto approvato.

2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

### **ART. 4 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) la base imponibile è ridotta del 50%, a condizione che:

- 1) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
- 2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- 3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, accompagnata da idonea documentazione fotografica e dovrà contenere l'indicazione delle cause che rendono l'immobile inagibile e inabitabile. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico.

4. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio tributi del Comune.

### **ART. 5 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO**

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la base imponibile è ridotta del 50%.



## **ART. 6 – ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui il contribuente sia proprietario di più pertinenze dell'abitazione principale classificate nella stessa categoria catastale, l'Ufficio Tributi considererà in sede di controllo pertinenza dell'abitazione principale, salvo diversa indicazione fornita dal contribuente, quella avente rendita catastale più alta.

## **ART. 7 – CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene equiparata all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata.

2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

## **ART. 8 – IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA E DEGLI IACP**

1. La sola detrazione (*e non anche l'aliquota ridotta e la maggiorazione per i figli*) prevista per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari individuate dall'articolo 8 comma 4 del D. Lgs. N. 504 del 1992 ossia:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)

## **ART. 9 - ABITAZIONE A DISPOSIZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, s'intende per "abitazione a disposizione" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:

- a) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato;
- b) non concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1<sup>o</sup> grado di parentela. La concessione in uso gratuito si rileva dalla denuncia presentata dal concessionario entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU (*ex art. 13 comma 12-ter del D.L. n. 201 del 2011*). Rimangono comunque valide le denunce dell'uso gratuito presentate ai fini ICI.
- c) non locata. La locazione si rileva dalla denuncia presentata dal locatario entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.

## **ART. 10 - AGEVOLAZIONI**

1. Il Comune ha la facoltà di prevedere agevolazioni per particolari categorie di contribuenti nei termini previsti dalla legge.

2. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e le detrazioni sono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste.

## **ART. 11 – VERSAMENTI MINIMI ED INTERESSI**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 (cinque/00) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale senza alcuna maggiorazione, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **ART. 12 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

2. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 5 (cinque/00) euro per anno solare.

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta ricevuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

## **ART. 13 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Funzionario Responsabile IMU su istanza del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento (*comprensivi di sanzioni ed interessi*) fino ad un massimo di dodici rate mensili, l'ultima delle quali entro diciotto mesi dalla notifica degli avvisi di accertamento.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi nella misura del tasso legale.

4. Per le somme di ammontare superiore a 8.000 euro (ottomila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il Funzionario Responsabile, valutate le condizioni soggettive, oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare.

5. In caso di mancato pagamento di una rata:


- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

#### **ART. 14 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, sono rimosse coattivamente mediante ruolo o altra forma di riscossione coattiva prevista dalle vigenti norme.

#### **ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni del seguente regolamento entrano in vigore dal 1<sup>o</sup> gennaio 2012.






# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI



IL PRESIDENTE  
GIAMMO HENRY

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12 GIU. 2012 secondo l'art. 24 del TUEL 18.8.2000 n. 267.

Castelfidardo li 12 GIU. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il \_\_\_\_\_ trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL n. 267/2000.

Castelfidardo li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data \_\_\_\_\_

Castelfidardo li 12 GIU. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI